



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 433 del 19/06/2018**

Registro del Settore
N. 148 del 09/06/2018

**Oggetto: DETERMINA CONTRATTARE SCUOLE
GASPAROTTO 14/2017 A3**

Progetto esecutivo A3 n. 14/2017 - Determinazione a contrattare per l'affidamento delle opere di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018 avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 1.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 06/02/2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2018-2020;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29-6-2016 avente ad oggetto "Costituzione Operativa della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Terre D'argine per l'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. N. 50/2016", con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;

Visti:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, contenente la disposizione, a carico delle stazioni appaltanti e prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, circa l'obbligo di prevedere specifica determinazione a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del TUEL 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto ESECUTIVO A3 n.14/2017 per l'affidamento delle opere di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi, per una spesa complessiva pari ad euro 851.532,21, di cui euro 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il progetto esecutivo con atto prot. Gen.le n. 328 del 18/05/2018 così come redatto dall' RTP arch. Federica Marchi (capogruppo), arch. Natascia Bellabeni, ing. Daniele Brozzi Mora, geom. Salvatore Surano, dott. Claudio Peci e ing. Paolo Rondini, con sede a Carpi (Mo) e validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Renato Guidetti del

Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio", per una spesa complessiva di euro 1.100.000,00 così suddivisa:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	euro	Euro
1. Lavori	816.532,21	
Importo Lavori		816.532,21
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		35.000,00
Totale opere a base d'appalto		851.532,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Imprevisti (Iva compresa)	11.245,72	
2. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	17.030,64	
3. Spese tecniche esterne	101.390,00	
4. Oneri contributivi (Inarcassa 4%)	4.055,60	
5. Iva su spese tecniche esterne (22%)	23.198,03	
6. Prestazioni per accertamenti e indagini strutturali propedeutiche alla realizzazione dell'opera (Iva compresa)	4.647,44	
7. Allacciamenti pubblici esercizi	1.247,14	
8. Spese per pubblicità	500,00	
9. Iva 10% sui lavori.	85.153,22	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		248.467,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		1.100.000,00

Vista l'Attestazione del Responsabile unico del procedimento Geom. Renato Guidetti in merito all'accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti e alla conseguente realizzabilità del progetto in questione;

Visti gli aggiornamenti e le modifiche, evidenziati con carattere rosso, da inserire nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, precedentemente approvato assieme agli altri elaborati progettuali con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15.05.2018;

Considerato che per l'affidamento dei lavori in oggetto si intende adottare il sistema della procedura negoziata, con aggiudicazione col criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi generali di pubblicità, concorrenza, rotazione e trasparenza, individuando n. 20 soggetti da invitare in base al risultato del sorteggio da effettuare in data 08.06.2018, a seguito di procedura di indagine di mercato previa pubblicazione di Avviso Pubblico prot. gen. n. 28185 del 19/05/2018;

Ritenuto opportuno, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, adottare il sistema della procedura negoziata, stante la necessità di semplificare l'iter di formalizzazione della gara in osservanza dei principi generali di economicità procedimentale e pervenire all'inizio dei lavori e alla realizzazione dell'intervento in oggetto nei tempi programmati dall'Amministrazione, pur tenendo conto del rispetto dei principi contenuti nel disposto dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale A3 n. 328 del 18/05/2018 è stato disposto di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, in base alle motivazioni e modalità procedurali indicate nella determinazione medesima, prevedendo la selezione di n. 20 soggetti da invitare tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica tra quelli che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti, con riferimento all'elenco di soggetti redatto a seguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato Prot. Gen.le 28185 del 19/05/2018;

- che l'avviso pubblico Prot. Gen.le n. 28185/2018, finalizzato all'indagine di mercato e al sorteggio suindicati per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio e al sito internet del Comune di Carpi sezione "Amministrazione trasparente" dal 22 Maggio 2018 al 06 Giugno 2018, e che il sorteggio dei 20 soggetti da invitare, tra le ditte risultanti dall'elenco di soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione e risultano ammessi al sorteggio, sarà effettuato in seduta pubblica.

- che il Capitolato Speciale d'Appalto è da intendersi modificato ai seguenti punti:

07.1 In riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria OG01, possono essere realizzate dall'Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, se in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, oltre che per la categoria prevalente OS18-A, anche la suddetta categoria scorporabile.

07.2 Nel caso in cui l'Appaltatore non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, anche relativamente alla categoria scorporabile (OG11), la stessa impresa deve costituire un Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra/e impresa/e in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. per la categoria medesima, con riferimento alle lavorazioni impiantistiche.

07.3 Ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 105 c. 5 il subappalto della predetta categoria OG11 non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

Art. 15 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo posto a base d'asta, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Detta cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93(...). La cauzione provvisoria, la cauzione definitiva e l'ulteriore garanzia contrattuale di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n° 50/2016, devono essere prestate avvalendosi dei modelli approvati con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n.31 del 19.01.2018.

Art. 17 – Riduzione del le garanzie

17.1 L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 15 del presente capitolato è ridotto al 50 % per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

17.2 Sempre per la medesima disposizione normativa, l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

Art. 46 – Controversie (.....) è in ogni caso sempre escluso l'arbitrato.

- Art. 18 comma 4 Essendo i lavori eseguiti in sopraelevazione di un fabbricato esistente e in uso, l'importo della polizza CAR relativamente alla parte Responsabilità Civile Terzi ammonta ad € 1.000.000,00, anziché € 500.000,00.

Art. 18.7 : Si richiamano in questa sede, ai fini della presa visione e totale accettazione da parte dell'appaltatore, il contenuto e le clausole contrattuali della polizza per la "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui allo schema tipo 2.3 del DM 123/2004:

“SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Articolo 1

Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o

proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni

materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per

l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo

le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi

convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o

totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi

convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza

della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica

autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il

rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Articolo 2

Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in

qualunque momento avere accesso;

b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art.

30, comma 6, della legge;

c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o

verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui

si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;

d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati

presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;

e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori

subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Articolo 3

Esclusioni specifiche della Sezione A.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in

difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni

progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge

o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti

dell'opera eventualmente danneggiate;

2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod.

civ.;

4. i danni da azioni di terzi;

5. i danni da forza maggiore;

6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;

8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati,

compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:

9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;

9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;

9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento

contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;

9.1 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa

configurarsi come spesa
di salvataggio risarcibile a termini di legge;

10. nel caso di esecuzione di dighe:

10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive,
anche nel caso che la loro

necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento,
anche se le quantità

d'acqua originariamente previste vengano superate;

10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di
pompaggio delle acque,

qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad
almeno il 25%

(venticinqueper cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;

10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo
scarico di acque superficiali

o freatiche;

10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre
superfici livellate,

qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di
contratto o di progetto

e dalle norme della buona tecnica esecutiva;

10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la
sua origine al di fuori

dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non
dipenda dall'esecuzione

dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale
delle linee di

intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha
la sua origine in parte al

di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della
frana avente la sua

origine entro tali limiti;

10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni
seguenti:

11. lavori su opere ed impianti preesistenti:

11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla
Partita 2, causati da

lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su
strutture portanti, sono

indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato
nella Scheda Tecnica,

a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;

12. lavori su beni artistici:

12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione
ordinaria o straordinaria

che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico,
qualora si verifichi un

sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore
artistico, storico o culturale

degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

Articolo 4

Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo
- b) lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) lavori in economia
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Articolo 5

Durata dell'assicurazione.

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art. 1901 cod. civ.;
- b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora

ultimate;

d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 6

Garanzia di manutenzione.

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un

periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni

materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla

Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello

svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme

le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le

franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non

può superare i 24 mesi.

Articolo 7

Interruzione o sospensione della costruzione.

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il

Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le

condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 31.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto

all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare

danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Articolo 8

Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio.

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art.

1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi

e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque

indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Articolo 9

Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la

presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di

legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a

terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla

Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione

delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione

A.

Articolo 10

Condizioni dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia

in tutte le ore chiaramente visibile;

b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;

c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o

sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli

stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura

assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato

documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Articolo 11

Delimitazione dell'assicurazione.

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui

convivente;

b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità

illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche

occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;

d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una

persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Articolo 12

Esclusioni specifiche della Sezione B.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:

a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che

l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la

destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;

c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in

occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione

delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e

per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

g) i danni derivanti da polvere;

h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

i) i danni da furto;

j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto

trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di

sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;

o) i danni da azioni di terzi;

- p) i danni da forza maggiore;
- q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Articolo 13

Durata dell'assicurazione.

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o

sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è

efficace la garanzia per la Sezione A.

Articolo 14

Massimale per la responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della

responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A,

con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Articolo 15

Assicurato.

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il

Contraente.

Articolo 16

Delimitazione dell'assicurazione.

La Società non è obbligata a indennizzare:

1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da

mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da

interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o

di servizi;

2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza

naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da

ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;

3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i

danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse,

scatole, gabbie e simili;

4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti

soggetti debbano rispondere;

5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché

certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per

effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi,

nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;

6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo

dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura

assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei

danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause

risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Articolo 17

Scoperto o franchigia in caso di sinistro.

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità

dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori

minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli

importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della

relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Articolo 18

Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana,

salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

Articolo 19

Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio.

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni

rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto

in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del

rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di

copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione

dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Articolo 20

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto

alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un

incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato,

fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari

relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione

B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Articolo 21

Procedura per la valutazione del danno (Sezione A).

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal

ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga

concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito

con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su

richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui

punti controversi sono prese a maggioranza;

2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno

intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;

3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla

nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente

del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;

4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a

metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del

procedimento di cui all'art. 7 della legge.

Articolo 22

Mandato dei Periti (Sezione A).

I Periti devono:

a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, lettera b), i

risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime

dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano

fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei

patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione

inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere

attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di

procedura civile.

Articolo 23

Premio.

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni

A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono

riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula

della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato

applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di

aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica

Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente

non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a

partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il
Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio;
in mancanza di
intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del
pagamento dovuto, la
copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti
rimangono comunque
acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi
prima della data
prevista nella Scheda Tecnica.

Articolo 24

Assicurazione parziale - Regola proporzionale.

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme
assicurate e per la
regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli
anni precedenti gli
importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere
assicurate secondo il
disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle
somme che dovevano
essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a
tutte le partite assicurate
in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Articolo 25

Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di
indennizzo o risarcimento
dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il
periodo di efficacia della
copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i
limiti di indennizzo, si
intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata
dell'assicurazione, di
un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di
eventuali franchigie o
scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del
premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei
massimali e dei limiti di
indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad
un massimo di 5 volte
il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della
riduzione proporzionale
della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato
reintegro.

Articolo 26

Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi.

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Articolo 27

Pagamento dell'indennizzo.

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Articolo 28

Titolarità dei diritti.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 29

Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B).

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato,

entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra

Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa

designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo 30

Proroga dell'assicurazione.

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di

collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata

all'art. 5, lettera b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la

Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Articolo 31

Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 32

Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera

raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente

copertura assicurativa.

Articolo 33

Foro competente.

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede

del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura

assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai

sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Articolo 34

Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.”

-

preso atto:

- che la spesa di progetto di € 1.100.000,00 è prevista nel programma triennale degli investimenti 2018/2020, approvato con D.C.C. n. 8 del 01.02.2018, all'ID 7960 e trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 6110.00.07;
- che la spesa sarà esigibile nel 2018;

- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98H17000080004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

dato atto che l'intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

stabilito che:

- in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

richiamata la seguente normativa:

- D. Lgs. 50/2016 ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici", artt. 29, 31, 32, 36, 37, 38, 51, 95, 97, 101 e 111;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 179 "Accertamento" ed art. 183 "Impegno di spesa";

D. Lgs. n. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

DETERMINA

1. **di approvare** gli aggiornamenti e le modifiche, evidenziati con carattere rosso, inseriti nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto inerente i lavori in oggetto;
2. **di assegnare**, secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto per un importo a base di gara a misura di € 851.532,21 di cui € 816.532,21 per lavori ed € 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione in considerazione dell'importo e delle caratteristiche tecniche dei lavori, alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi

dell'art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;

3. **di applicare**, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, prevedendo che, nel caso in cui non sia esercitabile l'esclusione automatica, in quanto il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si procederà secondo il combinato disposto dei commi 3-bis e 6 ultimo periodo dello stesso art. 97;
3. **di recepire** le risultanze del verbale di sorteggio pubblico effettuato in data 08.06.2018 concernente l'individuazione delle n. 20 Ditte da invitare alla gara di cui all'oggetto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente atto;
4. **di invitare** alla gara, conseguentemente, le n. 20 Ditte risultanti dalla sopracitata procedura di sorteggio pubblico
5. **di stabilire** che il relativo Contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 59 c. 1 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale 148/2015;
6. **di dare atto che** l'Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
7. **di prevedere** che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della prenotazione dei fondi di cui si è accertata la disponibilità tra le fonti di finanziamento previste;
8. **di dare altresì atto che:**
 - l'approvazione dei documenti di gara (lettera d'Invito, disciplinare) verrà effettuata con successivo provvedimento a cura della Centrale Unica di Committenza istituita nell'ambito dell'Unione Terre d'Argine, come specificato nelle premesse;
 - per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per la proposta di aggiudicazione è competente la CUC dell'Unione delle Terre d'Argine, cui verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Renato Guidetti, del Settore A3 del Comune di Carpi
 - si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e 37 del D.LGS. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti e sul sistema informativo appalti regionale (SITAR-ER).

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO APPALTI,
ESPROPRI E CONTRATTI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: DETERMINA CONTRATTARE SCUOLE GASPAROTTO 14/2017 A3

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2018	936685.44		06110.00.07		
	Anno	Prenotazione		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	268	2		
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola primaria Gasparotto		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP	C98H17000080004	
	Centro di costo	istruzione investimenti		Natura di spesa		
	Note	Progetto A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto - prenotazione della spesa con determina a contrattare				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n° 433 DEL 19/06/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 19/06/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**DETERMINA CONTRATTARE SCUOLE GASPAROTTO 14/2017 A3**”, n° 148 del registro di Settore in data 09/06/2018

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .